

ALLEGATO "A" AL N.RO 2.758 DI RACCOLTA

**STATUTO**  
**"IRIDE ACQUE SB S.R.L."**

## **S T A T U T O**

### **Articolo 1**

#### **Denominazione**

**1.1** È costituita ai sensi del libro V del cod. civ. e dell'art. 25 comma 2 L. 221/2012 e s.m.i. e e della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 commi 376, e ss una società a responsabilità limitata con la denominazione:

**"IRIDE ACQUE SOCIETA' BENEFIT S.R.L." o per brevità "IRIDE ACQUE SB S.R.L."**

(di seguito la "Società").

### **Articolo 2**

#### **Oggetto Sociale - Beneficio Comune**

2.1 L'attività che costituisce l'oggetto sociale si esplica nei seguenti settori:

--- lo studio, la progettazione, l'acquisto, la vendita, la permuta di brevetti e/o marchi, anche industriali e/o di fabbrica afferenti Ai settori: energia, trattamento acque e reflui in genere, difesa del territorio;

--- l'acquisizione di licenze di fabbricazione, di commercializzazione, di utilizzo, di uso e di gestione afferenti ai settori: energia, trattamento acque e reflui in genere, difesa del territorio;

--- la ricerca, la produzione, l'acquisto, la vendita e la commercializzazione di prodotti, opere di ingegno e di know-how di qualsiasi tipo e genere afferenti al settori: energia, trattamento acque e reflui in genere, difesa del territorio;

--- l'importazione, l'esportazione, la commercializzazione sia in Italia che all'estero, dei prodotti, materiali, progetti e tutto quanto altro attinente le attività di cui sopra;

--- limitatamente ai settori operativi innanzi delineati l'attività di assistenza, consulenza e prestazione di servizi in campo tecnico-amministrativo, commerciale, strategico economico, finanziario nonché in materia di autorizzazioni amministrative in quegli ambiti e in quelle materie che non siano riservati all'esclusivo intervento di iscritti ad ordini professionali;

--- l'attività prevista ai precedenti punti potrà essere raggiunta anche mediante l'acquisizione e la vendita, a qualsiasi titolo, di fabbricati anche rurali, di terreni, la costruzione di edifici (e la loro vendita totale o parziale), la loro conduzione, il loro utilizzo, anche mediante contratti di locazione, sia attivi che passivi;

--- la progettazione, la realizzazione, la gestione, l'assistenza esecutiva, la commercializzazione, il recupero di qualsiasi impianto, opera, processo, macchinario, attrezzatura rientrante nei settori: energia, trattamento acque e reflui in genere, difesa del territorio. Il tutto per conto proprio o di terzi, anche in appalto o in subappalto e con possibilità di partecipazione a gare, licitazioni, trattative private, sia con privati che con enti pubblici di qualsiasi ordine, tipo o grado. Per il raggiungimento dell'oggetto sociale, la società potrà inoltre:

- compiere tutte le operazioni commerciali, industriali,

mobiliari, immobiliari che saranno ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili, ivi compreso il rilascio di fideiussioni e di altre garanzie personali e reali sia a favore sia per conto di terzi, anche a titolo gratuito;

- compiere operazioni finanziarie unicamente al fine di realizzare l'oggetto principale, con esclusione tassativa delle seguenti attività:

- attività professionale riservata;

- sollecitazione del pubblico risparmio ai sensi dell'art.18 della Legge n.216 del 1974 e successive modificazioni;

- esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di cui all'art. 4 comma secondo della Legge n.197 del 5 luglio 1991;

- erogazione del credito al consumo, neppure nell'ambito dei propri soci, anche secondo quanto disposto dal Ministro del Tesoro con Decreto 27.9.1991 pubblicato sulla G.U. n.227 del 1991.

Trattandosi di "società benefit", la Società nell'esercizio della propria attività economica, opera in maniera responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti delle persone, comunità, in particolare dei territori e dell'ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti ed associazioni ed altri portatori di interessi così come previsto dalla L. 28-12-2015 n. 208, Commi 376 e ss.

In particolar modo, la Società, perseguendo l'oggetto sociale mediante la progettazione, realizzazione e commercializzazione dei propri prodotti e servizi, intende sostenere una duplice forma di economia circolare per la salvaguardia della disponibilità idrica del nostro pianeta attraverso la creazione e l'impiego di un processo che permette di depurare e disinfettare i liquami industriali restituendo un prodotto con caratteristiche fisiche che ne rendono possibile il riutilizzo nei medesimi cicli produttivi di provenienza anche mediante l'adozione di particolari tecnologie ad alto contenuto innovativo. Il beneficio comune che persegue la società è finalizzato quindi a preservare le risorse idriche esistenti e per ridurre gli effetti negativi dell'inquinamento idrico e ambientale in genere.

### **Articolo 3**

#### **Sede**

**3.1** La Società ha sede nel Comune di Parma.

**3.2** Con deliberazione dell'Assemblea dei Soci, possono essere istituite, trasferite e soppresse in Italia e/o all'estero filiali, succursali, uffici, rappresentanze, agenzie, depositi e dipendenze di ogni genere purché non aventi caratteristiche di sedi secondarie.

### **Articolo 4**

#### **Durata**

**4.1** La durata della Società è stabilita sino al 31 dicembre 2050.

### **Articolo 5**

#### **Domiciliazione**

**5.1** Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rapporti con la Società, è quello risultante dal Registro delle Imprese.

### **Articolo 6**

## **Capitale Sociale**

**6.1** Il capitale sociale è di Euro 39.627,00 diviso in quote di partecipazione ai sensi di legge e di diverse categorie come disciplinato al successivo Articolo 8.

**6.2** Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, ed in particolare beni in natura, crediti, marchi, brevetti, prestazioni d'opera o di servizi a favore della Società stessa.

**6.3** Fatti salvi i diritti particolari e le limitazioni espressamente previste nel presente Statuto, i diritti sociali spettano ai Soci in misura proporzionale alla quota di capitale sociale dagli stessi sottoscritta in conformità alle previsioni del presente Statuto e della legge. Le partecipazioni dei Soci possono essere determinate anche in misura non proporzionale ai rispettivi conferimenti.

**6.4** In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute. Può essere oggetto di conferimento il denaro e tutti gli elementi oggetto di valutazione economico nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente. E' attribuita ai soci la facoltà di prevedere espressamente nella decisione di aumento che lo stesso possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi o con offerta a terzi di quanto non optato dai soci, salvo che nel caso di riduzione del capitale sociale per perdite e contemporaneo aumento al minimo di legge (art. 2482 bis e ter cod. civ.).

**6.5** La Società, sussistendo i requisiti richiesti, potrà deliberare aumenti di capitale tramite portali *on line* ai sensi dell'art. 50 *quinques* e dell'articolo 100-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e s.m.i.

**6.6** Fermo restando quanto previsto dall'Articolo 2467 del cod. civ., la Società potrà ricevere dai Soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, in conto capitale o ad altro titolo, anche con obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico. I finanziamenti soci, se non diversamente convenuto, si intendono compiuti in maniera infruttifera.

## **Articolo 7**

### **Titoli di debito e altri strumenti finanziari**

**7.1** La Società può emettere titoli di debito di cui all'Articolo 2483 del cod. civ. E' attribuita alla competenza dell'Assemblea dei Soci l'emissione dei titoli di debito.

**7.2** Nei limiti consentiti dalla legge, la Società può, altresì, emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nelle decisioni dei Soci ai sensi degli Articoli 2479 e 2479-bis del cod. civ., a fronte dell'apporto da parte dei Soci o di terzi anche di opera o servizi.

## **Articolo 8**

### **Quote di partecipazione**

**8.1** Tutte le quote di partecipazione al capitale sociale hanno le medesime caratteristiche e conferiscono i medesimi diritti fatta eccezione per quanto stabilito nel presente articolo dello statuto sociale.

**8.2** La Società qualora sussistano i requisiti di legge può emettere categorie di quote dotate di diritti diversi qui di seguito descritti:

**(i)** le quote di partecipazione al capitale di categoria "AA" o "quote ordinarie" hanno le seguenti caratteristiche: (a) sono soggette al diritto di prelazione da parte dei titolari delle quote di categoria "AA" di cui all'Articolo 11 (b) attribuiscono il diritto di prelazione di cui all'Articolo 11 nell'ipotesi di trasferimento di quote di categoria "AA" (c) attribuiscono il diritto di voto e di intervento nelle decisioni dei soci;

**(ii)** le quote di partecipazione al capitale di categoria "A" hanno le seguenti caratteristiche: (a) non sono soggette al diritto di prelazione di cui all'Articolo 11 (b) non attribuiscono il diritto di prelazione di cui all'Articolo 11 e (c) attribuiscono il diritto di voto e di intervento nelle decisioni dei soci;

**(iii)** le quote di partecipazione al capitale di categoria "B" hanno le seguenti caratteristiche: (a) non sono soggette al diritto di prelazione di cui all'Articolo 11 (b) non attribuiscono il diritto di prelazione di cui all'Articolo 11, (c) sono sprovviste del diritto di voto e di intervento nelle decisioni dei soci (d) spetta il diritto patrimoniale come indicato all'articolo 33 ultimo inciso. Il valore delle quote di categoria "B" non può complessivamente superare la metà del capitale sociale.

**8.3** Le deliberazioni che pregiudicano i diritti di una o più categorie di quote dovranno essere approvate dai soci della categoria interessata riuniti in un'assemblea speciale in analogia a quanto disposto in materia di S.p.A. dall'art. 2376 cod. civ.

## **Articolo 9**

### **Recesso**

**9.1** I Soci hanno diritto di recedere nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

**9.2** Il socio che recede dalla Società ha diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale, determinato tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso in applicazione dell'art. 2473 cod. civ.

**9.3** Il socio che intenda recedere deve comunicare la sua intenzione all'organo amministrativo della Società mediante lettera raccomandata AR, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, spedita entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della decisione o - se non prevista - dalla conoscenza del fatto che lo legittima. A tal fine l'organo amministrativo deve tempestivamente comunicare ai soci i fatti che possono dar luogo all'esercizio del recesso.

**9.4** L'organo amministrativo, ricevuta la dichiarazione di recesso, la comunica a mezzo di raccomandata AR, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, agli altri soci, invitandoli a trovare, nel termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, un accordo per la determinazione del valore di rimborso del socio receduto e per l'attuazione del rimborso mediante acquisto della quota del recedente da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni o da parte di un terzo. Qualora tutti gli altri soci si accordino per iscritto in tal senso, l'acquisto in parola può avvenire anche per quote diverse o in favore solo di alcuni dei soci.

**9.5** Ove entro il termine di cui sopra non risulti documentato per iscritto il raggiungimento di un accordo tra i soci, e la Società a mezzo dell'Organo Amministrativo non riesca a sua volta a trovare un accordo con il socio recedente sulla determinazione del valore di rimborso, l'organo amministrativo o il socio recedente possono rivolgersi al tribunale per chiedere la nomina di un esperto ai sensi dell'art. 2473 Codice Civile.

**9.6** Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il recesso deve essere eseguito entro 180 (centottanta) giorni dalla comunicazione di recesso del medesimo fatta all'organo amministrativo.

**9.7** L'organo amministrativo, non appena pervenga a conoscenza del valore di rimborso determinato ai sensi delle precedenti disposizioni, e sempreché non risulti documentato il raggiungimento di un accordo tra i soci per l'attuazione del rimborso mediante acquisto della quota del recedente, effettua il rimborso nel termine di cui sopra utilizzando riserve disponibili o in mancanza convoca l'assemblea per deliberare la corrispondente riduzione del capitale sociale in conformità all'art. 2482 e, qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società viene posta in liquidazione.

**9.8** Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni dal suo esercizio, la Società revoca la delibera che lo legittima o delibera lo scioglimento della società (art. 2473, ult. co. cod. civ.)

**9.9** Il socio recedente, una volta che la dichiarazione di recesso sia stata comunicata alla Società, non può revocare la relativa dichiarazione se non con il consenso della società medesima.

## **Articolo 10**

### **Definizioni**

**10.1** Ai fini del presente Statuto:

- il termine "Controllo" indica l'ipotesi in cui un soggetto, persona fisica o giuridica, ovvero più soggetti congiuntamente, dispongono, direttamente o indirettamente, anche tramite patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria ovvero dispongono di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea dei soci della Società; "Socio di Controllo" "Controllare", "Controllante" e "Controllata" dovranno essere interpretati conformemente a

quanto sopra indicato;

- il termine "Esperto" indica un esperto, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, scelto di comune accordo tra il Socio Trasferente ed il Socio Ricevente che intende esercitare il Diritto di Prelazione, il Diritto di Co-Vendita e/o il Diritto di Drag Along, ovvero, in caso di mancato accordo tra il Socio Trasferente e tale Socio Ricevente che si protragga per più di 15 (quindici) giorni di calendario, designato dal Presidente del Tribunale competente in base alla sede della Società su istanza del Socio più diligente;

- il termine "Quota" indica, collettivamente (i) una quota rappresentativa di una porzione del, o dell'intero, capitale sociale della Società, (ii) qualsiasi diritto che consenta la sottoscrizione e/o l'acquisto di una quota della Società;

- il termine "Soggetto" indica qualsiasi persona fisica o giuridica, società di persone, trust, società fiduciaria, *branch*, ente non riconosciuto, associazione o altro ente;

- con il termine "Trasferimento" si intende qualsiasi forma di trasferimento e assegnazione, *inter vivos*, a titolo oneroso o gratuito (ivi inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: vendite, permutate, donazioni, cessioni, fusioni, scissioni, creazioni di diritti di usufrutto, atti di costituzione di pegno, conferimenti in società, conferimenti in trust, trasferimenti della proprietà mediante cessione del mandato fiduciario) mediante il quale si consegua, in via diretta o indiretta e/o anche sotto forma di contratti ad esecuzione differita, il risultato del trasferimento della proprietà o di qualsivoglia altro diritto su una Quota. Al termine "Trasferire", "Trasferente", "Trasferitario" e "Trasferibile" si intende attribuito un significato coerente a quello di Trasferimento;

- il termine "Valore di Recesso" indica il valore che spetterebbe ad un Socio in caso di recesso dalla Società ai sensi dell'art. 2473 del cod. civ. con l'applicazione, ove ne sussistano i presupposti, di uno sconto di minoranza;

- il termine "Valore dell'Investimento" indica in via tassativa l'apporto sostenuto dal socio a titolo di capitale e soprapprezzo per l'acquisto della Quota oggetto di Drag Along (come infra definito) limitatamente alla Quota sottoscritta in sede dell'aumento di capitale deliberato dall'Assemblea dei soci e offerto in parte anche tramite portali di raccolta di capitale online il 13 aprile 2021 (l'"Aumento di Capitale Crowdfunding");

- il termine "Comunicazione di Trasferimento" indica la comunicazione del potenziale trasferente scritta ai Soci e, in copia, all'organo amministrativo della Società, a mezzo di lettera raccomandata A.R. o fax o posta elettronica certificata con il quale si indica (i) le generalità del potenziale cessionario, (ii) la percentuale di capitale sociale rappresentata dalla Quota da Trasferire ed il relativo valore nominale, (iii) l'eventuale corrispettivo per il Trasferimento al Cessionario dell'intera Quota da Trasferire (ed i relativi termini e modalità di pagamento, le garanzie eventualmente pattuite in relazione al pagamento dello stesso e gli eventuali

meccanismi di aggiustamento del corrispettivo) offerto dal Potenziale Cessionario (il "Prezzo Offerto") (iv) gli altri termini e condizioni del prospettato Trasferimento, inclusi eventuali obblighi di indennizzo, nonché le dichiarazioni, garanzie e manleve concordate dal Potenziale Cessionario con il Socio Trasferente e l'eventuale assenza di corrispettivo o la controprestazione dovuta al proposto cessionario per il Trasferimento nell'ipotesi in cui la stessa sia diversa dal denaro;

- con il termine "Trasferimenti Consentiti" si intendono i trasferimenti disposti per atto *mortis causa* e i trasferimenti per atto tra vivi a favore dei propri parenti in linea retta e al proprio coniuge, i trasferimenti a favore di società controllanti, controllate, collegate o comunque appartenenti al medesimo gruppo di società; e nell'ipotesi reintestazione da società fiduciaria al proprio fiduciante o nel caso di intestazione dal fiduciante a società fiduciaria (previa esibizione del relativo mandato). Le limitazioni di trasferimento di cui al presente statuto operano invece in caso di trasferimento della proprietà sostanziale della quota sotto la medesima intestazione fiduciaria.

**10.2** Ogni Trasferimento di Quota perfezionato in violazione delle disposizioni contenute nel presente Statuto è inefficace nei confronti della Società e degli altri Soci e, pertanto, il relativo Trasferitario non potrà esercitare alcun diritto connesso alla proprietà della Quota nella Società acquisita in violazione del presente Statuto (ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, il diritto agli utili, il diritto di voto ove spettante ed il diritto di ripartizione del patrimonio sociale in sede di liquidazione della Società). In tal caso gli Amministratori non sono autorizzati ad iscriverlo nel Registro delle Imprese e nel libro soci (qualora istituito).

## **Articolo 11**

### **Diritto di Prelazione**

**11.1** Fatti salvi i Trasferimenti Consentiti, qualora un Socio (il "Socio Trasferente") titolare di quote di categoria "AA" intenda Trasferire, anche senza corrispettivo o con un corrispettivo diverso dal denaro, tutta la, o parte della, propria Quota di categoria "AA" nella Società (la "Quota da Trasferire") ad un terzo (ivi incluso anche ad un Socio) (il "Potenziale Cessionario") dovrà preventivamente offrirla in prelazione a tutti gli altri Soci titolari di Quote di categoria "AA" (i "Soci Riceventi"), con le modalità indicate dal presente Articolo 11 (il "Diritto di Prelazione"). Al fine di consentire l'esercizio del Diritto di Prelazione (o dei diritti di Tag Along e Drag Along *infra* disciplinati qualora ne sussistano i presupposti) il Socio Trasferente dovrà darne comunicazione scritta ai Soci titolari di Quote di categoria "AA" mediante la Comunicazione di Trasferimento (e anche agli altri soci nel caso in cui sorgono a favore di questi ultimi le condizioni per l'esercizio del Tag Along e/o del Drag Along come *infra* disciplinati).

**11.2** Entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data



di ricevimento della Comunicazione di Trasferimento (il "Termine per l'Esercizio della Prelazione"), a pena di decadenza ciascuno dei Soci di categoria "AA" avrà il diritto di esercitare il Diritto di Prelazione, inviando comunicazione in tal senso al Socio Trasferente e per conoscenza all'organo amministrativo della Società, mediante lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (la "Comunicazione di Prelazione"). Nella Comunicazione di Prelazione dovrà essere manifestata, irrevocabilmente, la volontà del Socio ricevente di acquistare la Quota da Trasferire al Prezzo Offerto dal Potenziale Cessionario (ovvero al prezzo in danaro determinato ai sensi di quanto previsto al successivo Articolo 11.9 ed agli altri termini e condizioni indicati nella Comunicazione di Trasferimento. Per chiarezza espositiva, si precisa che la Comunicazione di Prelazione non dovrà contenere condizioni sospensive o risolutive di sorta.

**11.3** Qualora uno o più dei Soci riceventi abbia esercitato il Diritto di Prelazione, l'intera Quota da Trasferire sarà suddivisa tra i Soci riceventi che abbiano validamente esercitato il Diritto di Prelazione entro il Termine per l'Esercizio della Prelazione in proporzione alla Quota di capitale sociale da ciascuno di essi detenuta al momento della consegna della Comunicazione di Trasferimento. Nell'ipotesi in cui il Diritto di Prelazione sorga a fronte dell'intenzione del trasferimento della partecipazione a favore di un socio anche quest'ultimo socio avrà il diritto di esercitare la prelazione in proporzione alla partecipazione da quest'ultimo posseduta, in linea con quanto disciplinato nell'ipotesi in cui l'intenzione di trasferimento che ha fatto sorgere il diritto di prelazione sia derivata dal trasferimento potenziale a favore di un terzo.

**11.4** Qualora due o più Soci Trasferenti intendano procedere al Trasferimento congiunto di tutte o parte delle proprie Quote di categoria "AA" per un corrispettivo unico ed inscindibile poiché determinato in funzione del Trasferimento unitario e contestuale delle predette Quote, potrà essere effettuata un'unica Comunicazione di Trasferimento con indicazione del corrispettivo unitario offerto dal Potenziale Cessionario; in detta ipotesi si applicheranno le previsioni di cui al presente Articolo e per Quota da Trasferire, si intenderà la totalità delle Quote di categoria "AA" che i Soci Trasferenti intendono Trasferire al Potenziale Cessionario e per corrispettivo il corrispettivo unico e inscindibile indicato nella Comunicazione di Trasferimento.

**11.5** I Soci Riceventi che abbiano esercitato il Diritto di Prelazione e il Socio Trasferente sono reciprocamente obbligati a perfezionare la compravendita della Quota da Trasferire, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento da parte del Socio Trasferente della Comunicazione di Prelazione.

**11.6** Qualora nessuno dei Soci riceventi abbia esercitato il Diritto di Prelazione in conformità al presente Articolo, ferma restando la facoltà dei Soci di esercitare i diritti di cui agli articoli 12 e 13, il Socio Trasferente avrà il diritto (ma non l'obbligo) di Trasferire l'intera Quota da Trasferire al

Potenziale Cessionario entro e non oltre 60 (sessanta) Giorni Lavorativi decorrenti dalla data di scadenza del Termine per l'Esercizio della Prelazione a condizione che (i) il prezzo di tale Trasferimento sia pari al Prezzo Offerto; e che (ii) tale Trasferimento avvenga ai medesimi termini e condizioni indicati nella Comunicazione di Trasferimento (iii) siano spirati i termini per l'esercizio del diritto di Co-Vendita e Drag Along, come infra disciplinati, e pertanto il termine di 60 giorni di cui sopra decorre, eventualmente, dalla scadenza dei termini per l'esercizio dei diritti di Co-vendita e Drag Along.

**11.7** Qualora il Trasferimento non si perfezioni entro il predetto termine di 60 (sessanta) giorni lavorativi, il Socio Trasferente, ove intenda Trasferire tutta la, o parte della, propria Quota nella Società ad un terzo (ivi incluso anche a un Socio), dovrà esperire nuovamente la procedura prevista dal presente Articolo 11.

**11.8** Ove richiesto da un Socio Ricevente, il Socio Trasferente dovrà comunque dare prova all'Organo Amministrativo della Società ed ai Soci Riceventi dell'avvenuto Trasferimento della Quota da Trasferire al Potenziale Cessionario, mediante consegna di copia autentica o atto pubblico dell'atto di Trasferimento o di altro documento idoneo ai sensi di legge a provare il trasferimento della Quota.

**11.9** Nel caso in cui il Socio Trasferente intenda Trasferire la Quota da Trasferire senza corrispettivo o contro un corrispettivo diverso dal denaro, i Soci Riceventi che intendano esercitare il Diritto di Prelazione, dovranno chiedere per iscritto al Socio Trasferente che il valore della Quota da Trasferire sia determinato da un Esperto sulla base del Valore di Recesso della Società. La determinazione dell'Esperto sarà valida, definitiva e vincolante per tutti i Soci e dovrà prevedere uno sconto di minoranza qualora applicabile. Gli onorari e rimborsi dovuti all'Esperto saranno a carico del Socio Trasferente. In tal caso, l'Esperto dovrà rendere la propria determinazione entro 20 (venti) giorni lavorativi dalla data di accettazione dell'incarico ed il Termine per l'Esercizio della Prelazione (e/o di esercizio dei diritti di Tag Along o Drag Along infra disciplinati) decorrerà dalla data in cui tale Esperto avrà reso le sue determinazioni alla Parte Trasferente ed al Socio Ricevente che intende esercitare il Diritto di Prelazione o i diritti di **Tag Along o Drag Along** infra disciplinati.

## **Articolo 12**

### **Diritto di Co-Vendita**

**12.1** Nel caso in cui il Socio o i Soci di Controllo (di seguito nel presente Articolo indicato o indicati anche come il "Socio Trasferente") intenda (o intendano) trasferire al proposto cessionario, mediante un unico atto o più atti, anche non simultanei tra loro - tutta la propria o parte della loro Quota - che rappresenti in ogni caso il trasferimento del Controllo, il Socio Trasferente dovrà darne specifica indicazione tramite comunicazione avente tutte le caratteristiche termini e requisiti della Comunicazione di Trasferimento.

**12.2** Gli altri soci di minoranza (o il solo socio di minoranza), avranno in ogni caso e a propria insindacabile discrezione il diritto di pretendere dal Socio di Controllo (il "diritto di Tag-Along" o il "Diritto di Co-vendita") - e il Socio di Controllo avrà obbligo di far sì - che il proposto cessionario acquisti tutti i (e non solo parte dei) titoli degli altri soci che abbiano esercitato il Tag-Along al medesimo prezzo offerto dal proposto cessionario per i titoli oggetto della Comunicazione di Trasferimento, in ogni caso il prezzo destinato ai soci di minoranza che intendano esercitare il diritto di Tag Along non potrà essere inferiore al valore della quota secondo i criteri stabiliti in caso di recesso con applicazione, ove applicabile, di uno sconto di minoranza.

**12.3** Il diritto di Tag-Along potrà essere esercitato dagli altri soci, a pena di decadenza del relativo diritto, mediante lettera raccomandata A.R. o messaggio di posta elettronica certificata spedita al Socio di Controllo (e per conoscenza al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società o all'Amministratore Unico) entro il trentesimo giorno dal ricevimento della Comunicazione di Trasferimento.

**12.4** Nel caso di esercizio del diritto di Tag-Along da parte dei soci di minoranza, il trasferimento al proposto cessionario dei titoli di tali soci dovrà aver luogo contestualmente al trasferimento (dal Socio Trasferente al proposto cessionario medesimo) dei titoli oggetto della Comunicazione di Trasferimento, nel giorno, luogo e ora che il Socio di Controllo comunicherà per iscritto al socio di minoranza con un preavviso non inferiore a 10 (dieci) giorni lavorativi.

**12.5** Sempre nel caso di esercizio del diritto di Tag-Along da parte del socio di minoranza:

- la titolarità dei titoli degli altri soci sarà trasferita al proposto cessionario contestualmente alla stipula dell'atto di trasferimento da parte del socio di Controllo; e

- ove il proposto cessionario non acquisti (per qualsivoglia ragione) i titoli degli altri soci con le modalità sopra indicate, il Socio di Controllo potrà a propria scelta decidere di non procedere al trasferimento al proposto cessionario dei titoli oggetto della Comunicazione di Trasferimento, ovvero di acquistare dagli altri soci i titoli degli stessi al medesimo prezzo e condizioni al quale avrebbero dovuto essere acquistati dal proposto cessionario secondo la disciplina del presente Articolo, fatta salva, in tale ultimo caso, la facoltà degli altri soci, ciascuno in maniera disgiunta e autonoma, di rinunciare alla vendita dei propri titoli.

**12.6** Nel caso in cui il Socio di Controllo intenda Trasferire la quota da trasferire senza corrispettivo o contro un corrispettivo diverso dal denaro si fa riferimento *mutatis mutandis* a quanto disposto al paragrafo 11.9 e ai criteri minimi di valutazione di cui al precedente paragrafo 12.2.

### **Articolo 13**

#### ***Diritto Di Drag Along***

**13.1** Qualora siano decorsi i termini sopra indicati senza che i

soci aventi diritto abbiano esercitato il diritto di Tag-Along e il Diritto di Prelazione, il socio di Controllo, qualora riceva un'offerta per il trasferimento del 100% del capitale sociale, avrà il diritto di pretendere dal socio di minoranza (il "diritto di Drag-Along") - e il socio di minoranza assume l'obbligo nei confronti del socio di Controllo - di trasferire al Proposto Cessionario, insieme ai titoli oggetto della Comunicazione di Trasferimento, anche tutti i (e non solo una parte dei) propri titoli: (i) ai medesimi termini e condizioni ai quali verrebbero ceduti i titoli del socio di Controllo; e (ii) a fronte del contestuale pagamento a favore del socio di minoranza del medesimo prezzo offerto dal proposto cessionario per l'acquisto dei titoli oggetto della Comunicazione di Trasferimento.

**13.2** Il diritto di Drag-Along dovrà essere esercitato dal socio di Controllo mediante lettera raccomandata A.R. o messaggio di posta elettronica certificata spedita al socio di minoranza (e per conoscenza al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società o all'Amministratore Unico) entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla scadenza del termine ultimo previsto dai precedenti paragrafi per l'esercizio da parte dei soci dei diritti di Prelazione e di Tag - Along, a pena di decadenza del relativo diritto, restando in ogni caso inteso che il diritto di Drag-Along potrà ritenersi validamente esercitato solo qualora il corrispettivo offerto dal proposto cessionario ai soci di minoranza per l'acquisto dei titoli oggetto della Comunicazione di Trasferimento non sia inferiore:

a) qualora il diritto di Drag Along venga esercitato successivamente al termine del 13 aprile 2022 al corrispettivo determinato sulla base del Valore di Recesso della Società calcolato - alla data di esercizio del diritto di Drag-Along, secondo i criteri di cui all'art. 2473 cod. civ. - dall'Esperto;

b) qualora il diritto di Drag Along venga esercitato entro il termine del 13 aprile 2022 (incluso) al corrispettivo più alto tra il Valore di Recesso e il Valore dell'Investimento sostenuto per l'acquisto della quota oggetto di Drag Along; facendo avvertenza che nell'ipotesi in cui il socio abbia diritto ad essere liquidato sulla base del Valore dell'Investimento detta regola troverà applicazione solo per la Quota sottoscritta in forza dell'Aumento di Capitale Crowdfunding.

Resta inteso che qualora il prezzo offerto dal proposto cessionario risulti inferiore al valore che deve essere liquidato ai soci trascinati ai sensi del presente comma il socio trasferente potrà corrispondere al socio trascinato la differenza tra il prezzo offerto dal proposto cessionario e il valore della quota necessario per l'esercizio del diritto di Drag Along.

**13.3** Nel caso in cui il socio di Controllo intenda trasferire al proposto cessionario la Quota senza corrispettivo o contro un corrispettivo diverso dal denaro si fa riferimento *mutatis mutandis* a quanto disposto al paragrafo 12.6 e ai criteri minimi indicati al paragrafo 13.2.

**13.4** Nell'ipotesi in cui il socio di minoranza non adempia all'obbligo di trasferimento connesso al diritto di Drag Along il

Socio di Controllo avrà il diritto di riscattare le quote del socio di minoranza, sempre al fine di esercitare il diritto di Drag Along, ai patti e alle condizioni indicate nel presente Articolo.

#### **Articolo 14**

##### **Decisioni dei Soci**

**14.1** Le decisioni dei Soci sono adottate mediante deliberazione assembleare sugli argomenti che l'Organo Amministrativo della Società sottopone alla loro approvazione.

#### **Articolo 15**

##### **Procedimento assembleare**

**15.1** Le decisioni dei Soci sono assunte in forma assembleare e sono constatate da verbale redatto dal segretario designato dall'Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal medesimo segretario; nei casi di legge e/o quando l'organo amministrativo o il Presidente dell'Assemblea lo ritengano opportuno, il verbale è redatto da un notaio: in tal caso non è richiesta l'assistenza del segretario.

**15.2** È ammessa la possibilità che le Assemblee della Società si svolgano con interventi dislocati in più luoghi, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e parità di trattamento dei Soci; in tal caso è necessario (e se ne dovrà dare atto nei relativi verbali) che:

(i) sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione ad intervenire di tutti gli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'Assemblea, constatare e proclamare i risultati della votazione;

(ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

(iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

L'Assemblea dei Soci si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

#### **Articolo 16**

##### **Convocazione dell'Assemblea dei Soci**

**16.1** L'Assemblea dei Soci è convocata dall'organo amministrativo della Società, e/o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o da uno degli amministratori della Società nel Comune dove ha sede la Società oppure altrove, purché in Italia o negli altri Stati membri dell'Unione Europea, mediante avviso, spedito ai Soci, per mezzo di lettera raccomandata A.R., posta elettronica certificata o altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 8 (otto) giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea dei Soci, contenente l'elenco delle materie da trattare, e l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo stabiliti per la prima e per l'eventuale seconda convocazione dell'Assemblea.

#### **Articolo 17**

##### **Assemblea per l'approvazione del bilancio**

**17.1** L'Assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale ovvero, ricorrendo le condizioni di cui all'ultimo comma dell'Articolo 2364 del cod. civ., entro 180 (centoottanta) giorni da tale data.

#### **Articolo 18**

##### **Assemblea totalitaria**

**18.1** Anche in mancanza di formale convocazione, l'Assemblea dei Soci si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale per il quale è attribuito il diritto di voto e tutti gli Amministratori ed i Sindaci (se nominati) sono presenti ovvero abbiano dichiarato per iscritto di essere informati dell'Assemblea e di non opporsi alla trattazione dell'ordine del giorno.

#### **Articolo 19**

##### **Diritto di voto e intervento nell'Assemblea dei Soci**

**19.1** Hanno diritto di voto e di intervento all'assemblea dei soci i titolari di quote di partecipazione al capitale per il quale lo statuto prevede l'esercizio del diritto di voto.

Ogni Socio avente il diritto di voto, ha diritto di intervenire all'Assemblea e può farsi rappresentare da terzi, anche non Soci, con delega scritta, nell'osservanza delle vigenti disposizioni di legge.

Il Socio moroso (o il Socio la cui polizza assicurativa o la cui garanzia bancaria siano scadute o divenute inefficaci, ove prestate ai sensi dell'Articolo 2466, comma 5, del cod. civ.) non può partecipare alle decisioni dei Soci.

#### **Articolo 20**

##### **Presidente dell'Assemblea dei Soci**

**20.1** L'Assemblea è presieduta, secondo la struttura dell'organo amministrativo, dall'Amministratore Unico ovvero dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di assenza o di impedimento dei predetti soggetti, dalla persona designata dagli intervenuti.

#### **Articolo 21**

##### **Quorum assembleari**

**21.1** L'Assemblea dei Soci, sia in prima che nelle successive convocazioni, è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino la maggioranza del capitale. Ai fini del calcolo dei quorum costitutivi e deliberativi si fa riferimento esclusivamente alle quote di partecipazione del capitale sociale per il quale è previsto il diritto di voto.

#### **Articolo 22**

##### **Materie di competenza esclusiva dell'Assemblea dei Soci**

**22.1** Ai sensi dell'Articolo 2479, comma 1, del cod. civ., sono in ogni caso riservate alla competenza esclusiva dell'Assemblea dei Soci, le deliberazioni concernenti:

- operazioni sul capitale sociale (ivi inclusi aumenti e riduzioni di capitale in qualsiasi forma deliberati), emissioni di strumenti finanziari e attribuzione delle eventuali deleghe all'Organo Amministrativo;

- modifica di qualsiasi disposizione del presente statuto;
- operazioni di fusione e/o scissione e/o trasformazione della Società, fatta eccezione per la redazione dei progetti di fusione e scissione e per l'approvazione dei progetti di scissione e fusione di cui all'art. 2505 e 2505 bis la cui competenza è attribuita all'Organo Amministrativo;
- scioglimento e/o messa in liquidazione della Società, nomina, sostituzione e conferimento dei poteri dei liquidatori;
- approvazione del bilancio e distribuzione dei dividendi;
- nomina dell'Organo Amministrativo;
- la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- delega all'organo amministrativo relativamente ad una o più delle precedenti materie ove ammesso dalla legge;
- L'individuazione all'interno dei membri dell'Organo Amministrativo del soggetto o dei soggetti responsabili a cui affidare le funzioni e i compiti volti al perseguimento delle finalità di beneficio comune, detto soggetto viene denominato "Responsabile dell'Attività Benefit".

### **Articolo 23**

#### **Organo amministrativo**

**23.1** La Società potrà essere amministrata, alternativamente, secondo quanto stabilito dai Soci all'atto della nomina:

- (i) da un Amministratore Unico;
- (ii) da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette) membri;
- (iii) da un sistema di amministrazione congiunta, disgiunta o mista.

**23.2** Gli amministratori possono essere anche non soci e restano in carica per il periodo fissato all'atto della nomina ovvero, in difetto di determinazione, fino a revoca o a dimissioni, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e/o dal presente Statuto. Con la decisione di nomina degli amministratori, i soci stabiliscono: il numero degli stessi, la struttura dell'organo amministrativo e le eventuali limitazioni ai poteri gestori che vengono contestualmente attribuiti alla competenza della decisione dei soci. Qualora nella decisione di nomina non sia stabilito diversamente, gli amministratori costituiscono il Consiglio di Amministrazione.

**23.3** I componenti dell'Organo Amministrativo durano in carica a tempo indeterminato sino a dimissioni o revoca da parte dei soci (anche senza giusta causa) o per quel tempo che viene determinato di volta in volta all'atto della nomina.

**23.4** In caso di nomina degli amministratori fino a revoca o dimissioni è consentita la revoca degli amministratori in ogni tempo e senza necessità di giusta causa. Gli amministratori sono rieleleggibili.

### **Articolo 24**

#### **Poteri dell'Organo Amministrativo**

**24.1** L'Organo Amministrativo, conformemente alla sua struttura stabilita dai soci con la decisione di nomina, è investito dei

più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale che non siano dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto attribuiti alla esclusiva competenza della decisione dei soci. All'Organo Amministrativo è riconosciuta la competenza esclusiva di assumere le deliberazioni concernenti la fusione e la scissione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis e 2506 ter c. 5 cod. civ, fatta salva la facoltà del medesimo di sottoporre l'esame all'Assemblea,

L'Organo Amministrativo può, con procura, nominare procuratori della Società per determinati atti o categorie di atti.

L'Organo Amministrativo redige annualmente una relazione relativa al perseguimento del beneficio comune, allegata al bilancio, che include le informazioni previste dalla legge per tale relazione e in particolar modo a valuta l'impatto generato dalla Società in termini di beneficio comune secondo lo standard di valutazione esterno così come definito dall'allegato 4 della L. n. 208/2015. La relazione è resa pubblica attraverso il sito internet della Società e in ogni altra forma che il Responsabile dell'Attività Benefit dovesse ritenere utile ai fini della massimizzazione della trasparenza.

#### **Articolo 25**

##### **Presidente del Consiglio di Amministrazione**

**25.1** Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente, ove non designato dai Soci all'atto della nomina del Consiglio stesso, ed eventualmente un Vice Presidente che lo sostituisca nei casi di assenza, rinuncia o di impedimento.

#### **Articolo 26**

##### **Convocazione del Consiglio di Amministrazione**

**26.1** Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da uno degli Amministratori Delegati, ove nominati, nel Comune dove ha sede la Società oppure altrove, purché in Italia o negli altri Stati membri dell'Unione Europea.

**26.2** La convocazione si effettua mediante avviso spedito a tutti gli amministratori ed ai componenti dell'organo di controllo (se nominati), per mezzo di lettera raccomandata A.R. o con posta elettronica, almeno 3 (tre) giorni prima e, in caso di urgenza almeno 1 (un) giorno prima, del giorno fissato per l'adunanza. L'avviso deve contenere la data, il luogo e l'ora della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare.

**26.3** Anche in mancanza di formale convocazione, le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono validamente costituite con la presenza di tutti gli aventi diritto d'intervento.

#### **Articolo 27**

##### **Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione**

**27.1** Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori in carica.

**27.2.** È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si svolgano con interventi dislocati in più



luoghi, audio/video collegati, e ciò alle condizioni sopra previste per l'Assemblea dei soci come disciplinato al precedente Articolo 15.2, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali.

## **Articolo 28**

### **Delega di poteri**

**28.1** Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti consentiti dalla legge e dal presente Statuto, può delegare proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti ovvero ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti.

## **Articolo 29**

### **Compensi degli Amministratori**

**29.1** Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio, previa presentazione di idonea documentazione probatoria.

**29.2** Agli Amministratori non spetta alcun compenso, fatta salva la diversa deliberazione dell'Assemblea dei Soci e fatta, altresì salva la facoltà dell'Assemblea dei Soci di determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, ivi inclusi quelli investiti di particolari cariche. L'Assemblea dei Soci potrà anche stabilire un'indennità di fine mandato e deliberare l'accantonamento del relativo fondo di quiescenza, determinandone le relative modalità.

## **Articolo 30**

### **Rappresentanza della Società**

**30.1** La firma e la rappresentanza della Società di fronte a terzi ed in giudizio spettano all'Amministratore Unico ovvero al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, nei limiti delle attribuzioni agli stessi conferite, anche a ciascun Amministratore Delegato, ove nominato.

**30.2** Nei limiti delle attribuzioni a ciascuno conferite, coloro che hanno la firma e la rappresentanza della Società hanno, altresì, la facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti e *ad negotia*, questi ultimi per determinati atti o categorie di atti.

## **Articolo 31**

### **Organo di controllo e revisione legale dei conti**

**31.1** La nomina dell'organo di controllo o del revisore legale dei conti è obbligatoria nei casi previsti dalla legge. L'Assemblea dei Soci potrà, anche fuori dei casi prescritti dalla legge, procedere alla nomina di un organo di controllo e/o di un revisore legale dei conti.

**31.2** L'organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo ove ne sussistano i presupposti e salva diversa deliberazione dell'assemblea dei soci.

**31.3** Nel caso di nomina di un organo di controllo si applicano, anche per l'individuazione di competenze e poteri, le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.

**31.4** Ove nominato, l'organo di controllo esercita l'attività di revisore legale dei conti salvo che la stessa sia attribuita, per decisione dei Soci o nei casi prescritti dalla legge, ad un

revisore legale oppure ad una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro.

**31.5** Nel caso di nomina di un revisore legale dei conti, si applicano le disposizioni sul revisore legale dei conti previste per le società per azioni.

## **Articolo 32**

### **Esercizi sociali**

**32.1** Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

## **Articolo 33**

### **Destinazione e Distribuzione degli Utili**

**33.1** Gli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato dall'Assemblea dei Soci, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno destinati secondo le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci nei limiti della normativa e dello statuto applicabile alla Società. Ai titolari delle quote B spetta il diritto alla distribuzione degli utili qualora presenti, distribuibili e accertati nell'assemblea chiamata ad approvare il bilancio a prescindere da una deliberazione in tal senso in seno all'assemblea dei soci, il tutto in proporzione alla loro quota di partecipazione al capitale sociale.

## **Articolo 34**

### **Scioglimento e liquidazione**

**34.1** Lo scioglimento e la liquidazione della Società sono regolati dalla legge.

**34.2** L'Assemblea dei Soci con le maggioranze previste nel presente statuto determina le modalità della liquidazione e nominano uno o più liquidatori, fissandone i poteri ed i compensi.

## **Articolo 35**

### **Pubblicazione dei patti parasociali**

**35.1** In caso di esistenza o nuova sottoscrizione di patti parasociali i soci si impegnano a rendere disponibile all'organo amministrativo della Società una copia integrale dei patti parasociali sottoscritti affinché gli stessi vengano pubblicati a cura dell'organo amministrativo sul sito internet della Società.

## **Articolo 36**

### **Rinvio alle norme di legge e regolamentari**

**36.1** Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel cod. civ. relativamente alle società a responsabilità limitata, e alla disciplina specifica in materia di pmi innovative e società benefit.

Monica Casadei

Lorenzo Colizzi

Allegato <sup>1</sup> B Al N.RO 2758 di RECELI  
IRIDE ACQUE S.R.L.

## IRIDE ACQUE S.R.L.

Sede in STRADA DELLA REPUBBLICA 41 - 43121 PARMA (PR)  
Capitale sociale Euro 27.360,00 i.v.

Bilancio al 30/12/2020

Stato patrimoniale attivo	30/12/2020	31/12/2019
<b>A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti</b> (di cui già richiamati )		
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
I. Immateriali	47.910	63.633
II. Materiali	8.983	8.983
III. Finanziarie		
<b>Totale Immobilizzazioni</b>	<b>56.893</b>	<b>72.616</b>
<b>C) Attivo circolante</b>		
I. Rimanenze		
II. Crediti		
- esigibili entro l'esercizio successivo	275.530	73.816
- esigibili oltre l'esercizio successivo		
- imposte anticipate		
	<hr/>	<hr/>
	275.530	73.816
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
IV. Disponibilità liquide	2.150	8.359
<b>Totale attivo circolante</b>	<b>277.680</b>	<b>82.175</b>
<b>D) Ratei e risconti</b>		
<b>Totale attivo</b>	<b>334.573</b>	<b>154.791</b>
<b>Stato patrimoniale passivo</b>	<b>30/12/2020</b>	<b>31/12/2019</b>
<b>A) Patrimonio netto</b>		
I. Capitale	27.363	27.363
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni		
III. Riserva di rivalutazione		
IV. Riserva legale	131	93
V. Riserve statutarie		

<i>VI. Altre riserve</i>		
Riserva straordinaria	1.801	1.079
Riserva da deroghe ex art. 2423 Codice Civile		
Riserva azioni (quote) della società controllante		
Riserva non distrib. da rivalutazione delle partecipazioni		
Versamenti in conto aumento di capitale	12.264	12.264
Versamenti in conto futuro aumento di capitale		
Versamenti in conto capitale		
Versamenti a copertura perdite		
Riserva da riduzione capitale sociale		
Riserva avanzo di fusione		
Riserva per utili su cambi non realizzati		
Riserva da conguaglio utili in corso		
<i>Varie altre riserve</i>		
Fondo contributi in conto capitale (art. 55 T.U.)		
Fondi riserve in sospensione d'imposta		
Riserve da conferimenti agevolati (legge n. 576/1975)		
Fondi di accantonamento delle plusvalenze di cui all'art. 2 legge n.168/1992		
Riserva fondi previdenziali integrativi ex d.lgs n. 124/1993		
Riserva non distribuibile ex art. 2426		
Riserva per conversione EURO		
Riserva da condono		
Conto personalizzabile		
Conto personalizzabile		
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	(1)	
Altre...		
		14.064
		13.343
<i>VIII. Utili (perdite) portati a nuovo</i>		
<i>IX. Utile d'esercizio</i>		17.365
		760
<i>IX. Perdita d'esercizio</i>		( )
		( )
<i>    Acconti su dividendi</i>		( )
<i>    Perdita ripianata nell'esercizio</i>		( )
<i>X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio</i>		
<b>Totale patrimonio netto</b>		<b>58.923</b>
		<b>41.559</b>
<b>B) Fondi per rischi e oneri</b>		
<b>C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato</b>		
<b>D) Debiti</b>		
- esigibili entro l'esercizio successivo	229.690	84.985
- esigibili oltre l'esercizio successivo	45.960	28.247
		<b>275.650</b>
		<b>113.232</b>
<b>E) Ratei e risconti</b>		
<b>Totale passivo</b>		<b>334.573</b>
		<b>154.791</b>

<b>Conto economico</b>	<b>30/12/2020</b>	<b>31/12/2019</b>
<b>A) Valore della produzione</b>		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	152.846	49.980
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio:		
a) vari	38.153	
b) contributi in conto esercizio		
	38.153	
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>190.999</b>	<b>49.980</b>
<b>B) Costi della produzione</b>		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	29.192	1.206
7) Per servizi	127.886	25.926
8) Per godimento di beni di terzi	13.596	12.798
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi		
b) Oneri sociali		
c) Trattamento di fine rapporto		
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi		
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali		1.147
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali		1.925
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		
		3.072
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		
12) Accantonamento per rischi		
13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione	2.877	3.786
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>173.551</b>	<b>46.788</b>
<b>Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)</b>	<b>17.448</b>	<b>3.192</b>
<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>		
15) Proventi da partecipazioni:		
- da imprese controllate		
- da imprese collegate		
- da imprese controllanti		
- da imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
- altri		

<b>16) Altri proventi finanziari:</b>		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
- da imprese controllate		
- da imprese collegate		
- da controllanti		
- da imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
- altri	_____	_____
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni		
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante		
d) proventi diversi dai precedenti:		
- da imprese controllate		
- da imprese collegate		
- da controllanti		
- da imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
- altri	_____	_____
<b>17) Interessi e altri oneri finanziari:</b>		
- da imprese controllate		
- da imprese collegate		
- da controllanti		
- verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
- altri	_____ 83	_____ 83
<i>17-bis) utili e perdite su cambi</i>		
<b>Totale proventi e oneri finanziari</b>		<b>(83)</b>

**D) Rettifiche di valore di attività finanziarie**

<b>18) Rivalutazioni:</b>		
a) di partecipazioni		
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni		
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		
e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria	_____	_____
<b>19) Svalutazioni:</b>		
a) di partecipazioni		
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni		
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		
e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoria	_____	_____

**Totale rettifiche di valore di attività finanziarie**

<b>Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)</b>	17.365	3.192
<b>20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</b>		
a) Imposte correnti		2.432
b) Imposte di esercizi precedenti		
c) Imposte differite e anticipate		

d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato  
fiscale / trasparenza fiscale


2.432

**21) Utile (Perdita) dell'esercizio**

17.365

760

Presidente del Consiglio di Amministrazione  
Matteo Folloni



Certifico io sottoscritto dottor Lorenzo Colizzi, Notaio in Milano, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale, che la presente copia redatta su supporto informatico è conforme al documento originale analogico nei miei rogiti firmato a norma di legge.  
Milano, 23 aprile 2021.

File firmato digitalmente dal Notaio Lorenzo Colizzi